



LABOURBOOK

LAVORO SPORTIVO

Sperando di fare cosa gradita, con il presente documento abbiamo provveduto a fornire una panoramica riguardante il lavoro sportivo e le novità introdotte con la riforma del 1° luglio 2023.

Rimaniamo a disposizione.

INDICE

1. LAVORATORE SPORTIVO
2. TIPOLOGIE DI LAVORO SPORTIVO
3. RAPPORTO DI LAVORO NEL SETTORE PROFESSIONISTICO
4. RAPPORTO DI LAVORO NEL SETTORE DILETTANTISTICO
5. TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
6. TRATTAMENTO FISCALE
7. VOLONTARIATO NELLO SPORT
8. COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

Il lavoro nello sport è regolato da una disciplina speciale del rapporto di lavoro sportivo. La riforma attuata dal D. Lgs. 28.2.2021 n. 36 ha mantenuto la distinzione tra le aree di attività del professionismo e del dilettantismo, eliminando però il divario di tutele tra i lavoratori appartenenti ai due settori. In particolare, ha previsto maggiori garanzie per i lavoratori sportivi dilettanti.

A prescindere dal settore di appartenenza e dall'ammontare corrisposto, la prestazione sportiva a titolo oneroso è sempre considerata un'attività lavorativa. Per contro, l'attività svolta dai volontari, rimane a titolo gratuito, con la possibilità di riconoscere esclusivamente un rimborso spese (tali aspetti verranno affrontati nei prossimi paragrafi).

In linea di massima:

- al lavoratore sportivo (ad es. l'atleta) si applica una disciplina speciale
- ai lavoratori e collaboratori che non rientrano in tale categoria (ad es. i giardinieri) si applica il diritto del lavoro comune

Si è detto che la riforma dello sport ha superato la distinzione tra professionisti e dilettanti: le categorie di "professionismo" e "dilettantismo" sono utilizzate per identificare le società sportive con scopo di lucro (professionistiche) da quelle senza scopo di lucro (dilettantistiche); sarà l'appartenenza del lavoratore ad un'area o all'altra a determinare l'applicazione della disciplina specifica sotto il profilo civilistico, previdenziale e tributario.

Tra gli interventi più significativi in materia di lavoro sportivo si segnalano:

- la definizione di "lavoratore sportivo" e la disciplina dei relativi rapporti di lavoro;
- le tipologie di lavoro sportivo (subordinato e autonomo) nei settori professionistici e nell'area del dilettantismo;
- la definizione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

1. LAVORATORE SPORTIVO

Secondo l'art. 25 D. Lgs. 36/2021, per lavoratore sportivo si intende chi esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo in qualità di:

- **atleta** = sportivo che scambia prestazioni agonistiche con retribuzione. nell'ambito di una pratica sportiva agonistica, lo sportivo ha interesse preminente di trarre dall'attività sportiva il proprio sostentamento.
- **allenatore** = tecnico preposto alla direzione degli allenamenti di un atleta o di una squadra, con il compito di svilupparne le possibilità e capacità fisiche, di curarne la preparazione anche psicologica, di insegnare la tecnica dello sport e le tattiche di gara;
- **istruttore** = figura deputata alla pianificazione e alla gestione dei programmi di allenamento individuali e di gruppo finalizzati al mantenimento e miglioramento della forma fisica o all'apprendimento di una specifica attività sportiva;
- **direttore tecnico** = cura l'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovrintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva;

- **direttore sportivo** = cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento;
- **preparatore atletico** = figura professionale preposta a curare e gestire la preparazione motoria fisica generale ed individuale degli atleti praticanti sport agonistici e amatoriali;
- **direttore di gara** = soggetto che, osservando i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed enti di Promozione Sportiva, attività volte a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive;
- **altri soggetti tesserati** = svolgono verso corrispettivo mansioni rientranti sulla base di regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva.

La qualifica di lavoratore sportivo ricorre qualora l'attività sia svolta a favore di:

- soggetti iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (c.d. "RASD")
- Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA), Enti di Promozione Sportiva (ESP), Associazioni Benemerite, anche paralimpici
- CONI, CIP e Sport e salute spa
- altri soggetti tesserati

Il **tesseramento** è l'atto formale con cui la persona fisica diviene parte dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività con un'associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva, anche paralimpici.

Attraverso il tesseramento, lo sportivo acquisisce il diritto di:

- partecipare ad attività e competizioni organizzate o riconosciute dai predetti organismi sportivi per i quali è tesserato;
- concorrere, qualora in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organismi consiliari, in conformità agli statuti e ai regolamenti interni.

Non sono considerati lavoratori sportivi coloro che:

- svolgono mansioni di carattere amministrativo-gestionale o altre attività non qualificabili come sportive (ad es. giardinaggio, manutenzione e pulizia impianti, addetti al bar o al negozio, ecc.)
- forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e richiede l'iscrizione ad albi professionali (ad es. medici, fisioterapisti, psicologi, giornalisti, ecc.)

Tali soggetti non beneficiano delle agevolazioni contrattuali, fiscali, previdenziali previste per i lavoratori sportivi, ma sono soggetti alle disposizioni previste per la generalità dei lavoratori.

2. TIPOLOGIE DI LAVORO SPORTIVO

L'attività di lavoro sportivo può essere svolta in forma di:

- **lavoro subordinato**
- **lavoro autonomo**, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative

Il lavoro sportivo **subordinato** si applica sia al settore dilettantistico sia a quello professionistico e può essere:

- a tempo indeterminato
- a tempo determinato: in questo caso, diversamente dalla disciplina generale, il contratto può contenere l'apposizione di un termine finale, purché non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto.

Nell'ambito del lavoro **autonomo** è possibile l'instaurazione di:

- rapporti con soggetti titolari di partita IVA
- rapporti di collaborazioni coordinate e continuative (CO.CO.CO)

Inoltre, ove sussistano i requisiti previsti dalla normativa, possono essere instaurati anche rapporti di lavoro occasionale.

3. RAPPORTO DI LAVORO NEL SETTORE PROFESSIONISTICO

L'area del professionismo identifica le società che:

- svolgono la propria attività sportiva con **finalità lucrative** (la qualifica di "professionismo" si riferisce alla natura della società e non alla figura del lavoratore sportivo)
- operano nei settori riconosciuti come professionistici dalle **Federazioni Sportive Nazionali** o dalle **Discipline Sportive Associate**, anche paralimpiche, in conformità con le norme emanate dalle stesse Federazioni e Discipline sportive. Tali norme sono redatte nel rispetto delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI e dal CIP - per quanto di competenza - per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

Le società professionistiche possono impiegare:

- **lavoratori sportivi**, ai quali si applica una disciplina speciale relativamente al rapporto contrattuale, tributario e di sicurezza sociale
- **lavoratori e collaboratori non sportivi**, per i quali si applica la disciplina comune del diritto del lavoro.

In particolare, il lavoro sportivo prestato dagli atleti si presume **subordinato** laddove sia prestato come **attività principale/prevalente e continuativa**.

Al contrario, se l'atleta presta attività sportiva in modo non prevalente o non continuativo, si applicano le disposizioni generali sul lavoro sportivo dettate dal D. Lgs. 26/2021.

In questi casi, il rapporto potrà essere qualificato come lavoro sportivo qualora ne ricorrano le condizioni.

Il lavoro sportivo rientra, invece, nell'alveo del lavoro **autonomo** quando soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:

- **manifestazioni specifiche:** l'attività viene svolta in occasione di una singola manifestazione sportiva o di più eventi collegati tra loro in un breve periodo di tempo;
- **flessibilità contrattuale:** lo sportivo non è contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
- **durata limitata:** la prestazione oggetto del contratto, pur non avendo carattere continuativo, non supera 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno.

Qualora la prestazione superi le 8 ore settimanali, ma rimane inferiore a 5 giorni al mese o 30 giorni all'anno, il requisito può considerarsi comunque soddisfatto.

4. RAPPORTO DI LAVORO NEL SETTORE DILETTANTISTICO

L'area del dilettantismo include associazioni, società sportive ed enti del Terzo settore che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.

Un ente sportivo dilettantistico può assumere le seguenti forme giuridiche:

- associazione sportiva senza personalità giuridica
- associazione sportiva con personalità giuridica
- società di capitali e cooperative

Diversamente dal professionismo, il lavoro sportivo prestato nell'ambito del dilettantismo si presume **autonomo**, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando sono soddisfatti i seguenti requisiti rispetto allo stesso committente:

- **durata delle prestazioni:** le attività svolte, pur avendo carattere continuativo, non superano le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- **coordinamento tecnico-sportivo:** le prestazioni devono risultare coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSN, delle DSA e degli EPS, anche paralimpici.

Con la riforma, i compensi percepiti dai lavoratori sportivi del settore dilettantistico vengono considerati redditi assimilati al lavoro dipendente (a differenza dei compensi dei titolari di partita IVA che restano qualificati come redditi da lavoro autonomo).

5. TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Il lavoratore sportivo deve essere iscritto dall'1.7.2023, in base alla tipologia di rapporto di lavoro e al settore di riferimento ad un ente di previdenza sociale:

Lavoro sportivo	Settore professionistico	Settore dilettantistico
Lavoro subordinato	Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS)	Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS)
Lavoro autonomo o collaborazioni coordinate e continuative	Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS)	Gestione separata dell'INPS

Per quanto riguarda i lavoratori iscritti alla Gestione Separata dell'INPS, l'aliquota contributiva di base è stabilita nella misura del:

- 24% se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie
- 25% se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie

Dunque, riassumendo:

Tipologia di rapporto	Aliquota previdenziale	Aliquota minore*	Ripartizione
Lavoro subordinato	33%	5,17%	23,81 + 5,17% società sportiva 9,19% lavoratore
CO.CO.CO	25%	2,03%	2/3 società sportiva 1/3 lavoratore
Lavoratori autonomi partita IVA	25%	1,23%	Tutto in capo al lavoratore sportivo con possibilità di rivalsa del 4%
Lavoratori iscritti ad altra forma obbligatoria	24%	0%	Se CO.CO.CO - 2/3 e 1/3 Se partita IVA - rivalsa 4%

*"Aliquota minore" fa riferimento al versamento di contributi minori quali, ad esempio: maternità, assegno unico, malattia, degenza ospedaliera, ecc.

Inoltre, l'obbligo contributivo è previsto sulla parte eccedente i primi 5.000 euro annui (la soglia di esenzione si applica sui compensi annui percepiti dal lavoratore e non per singolo rapporto di lavoro sportivo).

Conseguentemente le suddette aliquote si applicano sulle somme eccedenti tali importo.

N.B. Fino al 31.12.2027, la contribuzione previdenziale è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo.

6. TRATTAMENTO FISCALE

Per il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, è prevista una soglia di esenzione fino all'importo complessivo annuo di **15.000 euro**, entro la quale i compensi percepiti non concorrono a formare reddito del lavoratore.

Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi tale limite, solo la parte eccedente i 15.000 euro viene considerata reddito e soggetta a imposizione fiscale.

Al fine di monitorare l'eventuale superamento della soglia, il lavoratore sportivo rilascia un'autocertificazione al momento del pagamento, indicando l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

5.2. VOLONTARIATO NELLO SPORT

I volontari sono coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per promuovere lo sport, operando:

- in modo personale, spontaneo e gratuito;
- senza perseguire fini di lucro, neanche indiretti;
- esclusivamente con finalità amatoriali.

Le prestazioni fornite dai volontari includono attività sportive dirette, formazione, didattica e preparazione degli atleti.

Inoltre, tali prestazioni sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato, o tramite il quale svolge la propria attività sportiva (nessuna incompatibilità è, quindi, ravvisabile quando le prestazioni di volontario e quelle retribuite sono rese a enti diversi).

Le prestazioni sportive dei volontari non possono essere retribuite, ma è possibile il rimborso delle spese sostenute, alle seguenti condizioni:

- **documentazione delle spese:** le spese devono essere documentate e riguardare vitto, alloggio, viaggio e trasporto relativi a prestazioni effettuate fuori dal comune di residenza del percipiente;
- **autocertificazione:** è possibile un rimborso fino a **150 euro mensili**, mediante la presentazione di autocertificazione (ex art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445), purché le tipologie di spese e attività rimborsabili siano state deliberate dall'organo sociale competente.

I rimborsi non concorrono a formare reddito per il volontario.

Per manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti da Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, CONI, CIP e Sport e salute spa, è previsto **un rimborso forfettario** per spese sostenute anche nel comune di residenza, entro un limite mensile complessivo deliberato dai citati enti.

5.3. COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

Le attività di carattere amministrativo-gestionale, svolte a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche o altri organismi sportivi, possono essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative.

Si tratta, in linea generale, di attività legate agli aspetti amministrativi della società, come segreteria, tesseramento, contabilità e altre funzioni similari.

Poiché tali attività non sono qualificabili come lavoro sportivo, ai collaboratori si applicano disposizioni specifiche:

- **assicurazione previdenziale e assistenziale:** iscrizione alla Gestione Separata INPS
- **agevolazioni:** possibilità di usufruire delle stesse agevolazioni previste per i collaboratori coordinati e continuativi sportivi.